WWW.FACEBOOK.COM/GAIA.acque

GAIA S.p.A. SERVIZI IDRICI

CONTATTACI AI NOSTRI NUMERI VERDI GRATUITI ATTIVI 24H SU 24 DA TELEFONI FISSI E MOBILI

800-223377 CONSULENZA CLIENTI

800-004200 AUTOLETTURA

800-234567 GUASTI

VAI SU WWW.GAIA-SPA.IT E ISCRIVITI A GAIA@MAIL PER ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITA'

VUOI RICEVERE LA TUA BOLLETTA DELL'ACQUA PER E-MAIL? RICHIEDI LA BOLLETTA ELETTRONICA! WWW.GAIA-SPA.IT

RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER REDDITO

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 DICEMBRE 2014

NOME COGNOME

NATO IL (DATA) A (LUOGO) PROV.

RESIDENTE A (LUOGO) PROV.

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

nella sua qualità di intestatario dell'utenza idrica singola/condominiale

CODICE UTENTE GAIA

TELEFONO

E-MAIL

• in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile di cuiall'art. 30 del Regolamento e al punto 7.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato;

• consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

richiede di poter accedere alle agevolazioni tariffarie previste per reddito e tal fine dichiara:

1) di essere residente in un'abitazione
di proprietà ☐ in affitto ☐

2) di non essere proprietario di più di un'abitazione sul territorio nazionale ad eccezione degli immobili con rendita catastale infe-riore o uguale a 258,00 euro

3) di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7(villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico)

4) che il proprio nucleo familiare è costituito da n._____componenti.

Alla presente richiesta inoltre allega:
a) copia della certificazione ISEE ai sensi dei D.Lgs. 109/1998 e sue modifiche ed integrazioni
b) copia fotostatica di un documento di identità valido

Il sottoscritto è a conoscenza che l'agevolazione sarà applicata nella prima bolletta utile e che, al fine di garantire la sua applicazione nell'intero anno, la Società G.A.I.A. S.p.A. emetterà un conguaglio di chiusura annuale provvedendo così a corrispondere l'agevolazione anche sugli importi delle bollette emesse precedentemente l'acquisizione del beneficio. Infine è a conoscenza che la presente istanza ha validità di un anno e che per mantenere le agevolazioni in oggetto per l'anno successivo dovrà presentare una nuova richiesta nei termini indicati nel Regolamento.

Firma del dichiarante

_____li_____ _____

E' POSSIBILE CONSEGNARE LA DOMANDA:

A MANO PRESSO UNO DEGLI SPORTELLI AL PUBBLICO DI GAIA, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA
l'elenco completo degli Sportelli è disponibile sul sito web www.gaia-spa.it

PER FAX AL NUMERO 0584 -2804612

PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO isee@gaia-spa.it

TRAMITE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO A: GAIA S.p.A. -C.P.199- 55045 Marina di Pietrasanta (LU)

REGOLAMENTO SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MEDIANTE CERTIFICAZIONI ISEE

Approvato dall'A.A.T.O. n.1 "Toscana Nord"
con deliberazione n.20 del 06/12/2011
Revisione n.05 del 03/02/2012

In vigore dal 1° gennaio 2014

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare.
2. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari residenti nelle utenze singole o condominiali che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente e assimilato a residente".
3. Il parametro di riferimento per accedere alle agevolazione tariffarie è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.109 del 31 marzo 1998, così come integrato e modificato successivamente.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

1. Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art.6 i nuclei familiari nei quali sia presente l'intestatario del contratto di utenza con GAIA, che per l'anno 2014 possiedono i seguenti requisiti:
a) di avere un reddito ISEE come riportato nella seguente tabella, diversificato in base al numero dei componenti il nucleo familiare;

nucleo familiare	residente in abitazione di proprietà con reddito ISEE pari	residente in abitazione in affitto con reddito ISEE pari a
numero componenti	Euro	Euro
1	20.544,75	14.258,31
2	17.544,73	13.540,25
3	16.331,13	13.249,72
4	15.639,85	13.084,89
5	15.180,36	12.974,65
6 e oltre	14.836,06	12.898,42

di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
c) di non possedere più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

1. Il nucleo familiare deve presentare al soggetto Gestore GAIA, attraverso i consueti canali messi disposizione dell'utente per qualsiasi tipo di pratica (posta, sportello, email, ..., ecc.):
a) Autocertificazione, mediante apposito modello (vedere Allegato n.1), del fatto di risiedere in un'abitazione di proprietà oppure in affitto, della composizione del nucleo familiare e del proprio patrimonio immobiliare, dichiarando, per quest'ultimo, di non essere proprietario:
   i. di abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
   ii. di più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro;
b) Copia della certificazione ISEE predisposta adottando i criteri nazionali;
c) Copia di un documento di identità.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

1. L'istanza per le agevolazioni tariffarie deve essere presentata entro il 31 dicembre e deve riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione, pena la mancata concessione o perdita del beneficio alle agevolazioni tariffarie.

Art. 5 – Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA effettua controlli a campione delle istanze presentate dagli utenti al fine di accertare la veridicità della documentazione consegnata e prevista all'art.3.
2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art.54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 - Misura delle agevolazioni

1. L'agevolazione tariffaria consiste nella riduzione percentuale dell'importo fatturato in bolletta dal soggetto Gestore GAIA per gli importi relativi alla quota fissa e variabile in applicazione dell'articolazione tariffaria vigente al momento del beneficio nella misura percentuale riportata nelle tabelle seguenti:

	nucleo familiare	residente in abitazione di proprietà con reddito ISEE pari o inferiore a	residente in abitazione in affitto con reddito ISEE pari o inferiore a
	n.componenti	Euro	Euro
RIDUZIONE DEL 30%	1	da 18.821,19 a 20.544,75	da 12.534,76 a 14.258,31
	2	da 15.821,17 a 17.544,73	da 11.817,71 a 13.540,25
	3	da 14.608,60 a 16.331,13	da 11.526,17 a 13.249,72
	4	da 13.917,32 a 15.639,85	da 11.361,33 a 13.084,89
	5	da 13.456,81 a 15.180,36	da 11.251,10 a 12.974,65
	6 e oltre	da 13.139,50 a 14.836,06	da 11.174,86 a 12.898,42
RIDUZIONE DEL 50%	1	da 0,00 a 18.821,18	da 0,00 a 12.534,75
	2	da 0.00 a 15.821,16	da 0,00 a 11.817,71
	3	da 0,00 a 14.608,59	da 0,00 a 11.526,16
	4	da 0,00 a 13.917,31	da 0,00 a 11.361,32
	5	da 0,00 a 13.456,80	da 0,00 a 11.251,09
	6 e oltre	da 0,00 a 13.139,49	da 0,00 a 11.174,85

Art. 7 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

1. Le agevolazioni tariffarie di cui all'art.6 hanno validità annuale e devono essere erogate:
a) a partire dalla prima fatturazione emessa nell'anno, qualora il nucleo familiare abbia già beneficiato delle agevolazioni tariffarie nell'anno precedente, in attesa della nuova istanza da presentare entro il termine previsto all'art.4.
In caso di mancata istanza o perdita dei requisiti richiesti, il soggetto Gestore GAIA provvede, in sede di conguaglio di fine anno, a recuperare le somme corrisposte a titolo di agevolazione tariffaria in ciascuna delle bollette emesse in corso d'anno.
b) a partire dalla prima fatturazione utile, qualora il nucleo familiare presenti per la prima volta istanza di agevolazione tariffaria nel termine previsto all'art.4.
In sede di conguaglio di fine anno il soggetto Gestore GAIA provvede a corrispondere le agevolazioni tariffarie anche sugli importi delle bollette emesse precedentemente l'acquisizione del beneficio.

2. Qualora si tratti di utenza condominiale, l'erogazione dell'agevolazione tariffaria viene corrisposta indicando per ogni nucleo familiare l'importo del rimborso, il nominativo e omettendo l'oggetto specifico del rimborso. È cura del singolo nucleo familiare interessato richiedere direttamente all'amministratore del Condominio il rimborso dell'importo.

Art. 8 - Comunicazione dei risultati

1. In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione, GAIA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della medesima il mancato accoglimento. Altrimenti la domanda si riterrà accolta.

Art. 9 - Promozione e diffusione del regolamento

1. GAIA provvede a dare comunicazione riguardo il presente Regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno e nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre procede a sviluppare appositi strumenti di comunicazione.
2. GAIA mette a disposizione adeguata documentazione per i Comuni e gli altri soggetti preposti alla certificazione ISEE.

Art. 10 - Finanziamento delle agevolazioni tariffarie

1. Le agevolazioni tariffarie sono finanziate attraverso l'omonimo fondo alimentato dall'articolazione tariffaria e da eventuali conferimenti di risorse aggiuntive da parte dei Comuni dell'A.I.T.
2. Le risorse massime sono fissate annualmente dall'Autorità Idrica Toscana.
3. Qualora non venisse utilizzato l'intero importo, questo integrerà le risorse dell'anno successivo.

Art. 11 - Insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie

1. In caso di insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità Idrica Toscana, in sede di aggiornamento annuale dell'articolazione tariffaria, provvede a integrarle sulla base del rendiconto del soggetto Gestore GAIA sulle domande presentate, dell'ammontare delle risorse già erogate e di quelle che si stima di erogare nell'anno.

Art. 12 - Aggiornamenti annuali automatici delle soglie di reddito ISEE e loro revisioni

1. Le soglie di reddito previste all'art.2 sono aggiornate annualmente in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria al tasso di inflazione programmato risultante dal più recente DPEF.
2. In base alle rilevazioni e alla congruità del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità Idrica Toscana può rivedere le soglie di reddito ISEE e la misura delle agevolazioni tariffarie in sede di revisione ordinaria della tariffa e del Piano d'Ambito.